

SUCCESSIONE: LA PETIZIONE DI EREDITA'

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Petizione di eredità.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. LA PETIZIONE DI EREDITA'

La materia della **petizione di eredità** è regolata nel codice civile dagli articoli da **533 a 535**.

La **petizione è l'azione** che l'erede può esercitare per vedere riconosciuta la sua qualità di erede contro chiunque possieda, in tutto o in parte, i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno. Scopo ultimo dell'azione è la restituzione dei beni ereditari.

Si tratta di un'azione speciale concessa ed **è imprescrittibile**, ma sono fatti **salvi gli effetti dell'usucapione** comunque intervenuto.

I presupposti sono quindi che i beni ereditari siano posseduto da un terzo che si afferma erede o che possieda detti beni senza alcun titolo.

Se il possessore era in buona fede ed ha alienato i beni ereditari, **all'erede sarà dovuto il prezzo o il corrispettivo ricevuto** (**articolo 535**), ma se era in male fede dovrà recuperare la cosa, o, in mancanza, corrisponderne il valore, oltre al risarcimento del danno. Ovviamente la buona fede, nel caso di vendita dei beni ereditari, deve sussistere anche in tale momento.